

# Notiziario Corporativo

A CURA DEL  
GOVERNO DELLA LIBIA  
DIREZIONE DEGLI AFFARI ECONOMICI  
E DELLA COLONIZZAZIONE

## della Libia

### S O M M A R I O

Gli uffici di collocamento e le loro finalità (M. Scaparro)	Pag. 2
Contratto collettivo per la regolarizzazione dei rimpatri per motivi di salute dei lavoratori immigrati temporaneamente dal Regno	3
Contratto collettivo di lavoro per la retribuzione dei lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia, nelle quattro giornate di festività Nazionale	3
Elenco generale dei contratti e accordi collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali libiche	4
Elenco generale dei contratti tipo di lavoro per cittadini italiani libici	4
L'inquadramento dell'artigianato in Libia	5
Disciplina del servizio di cassa delle Associazioni Fasciste della Libia	7
Efficienza del movimento cooperativo e mutualistico in Libia nel mese di giugno	7
Consistenza e movimento degli associati o rappresentati dai Sindacati Coloniali aderenti alle Associazioni Fasciste della Libia (mese di giugno)	8
Attività del Patronato Nazionale per l'assistenza sociale in Libia	10
Attività della Cassa Mutua Malattie dei lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato	11
Movimento delle Migrazioni di lavoro in Libia	12
Notizie e provvedimenti di carattere corporativo attuati nel Regno	13
Ordinamento degli albi professionali nel Regno	15
Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali	19
Autorizzazioni governatoriali a nuovi impianti di aziende artigiane e piccole industrie in Libia	24

O fors'anche la bella figliola che esce dall'acqua con il passo tutto morbidezza che ebbe Venere ai suoi poetici tempi, svela, quand'è a fuoco, irrimediabili sbavature al trucco delle labbra e delle ciglia che non ha resistito al nuoto e ai tuffi. Tuttavia a furia d'impressionar pellicole la bella foto quasi sempre si riesce a fare. Il pittore invece sembrerebbe aver un compito più agevole.

Tutto ciò che non s'intona lo può scartare senza preoccupazioni. Ma quel che preoccupa è il ballo di San Vito o qualcosa d'analogo che fatalmente s'impadronisce del modello involontario. Non appena con pur celeri tratti s'inizia il bozzetto di qualche fanciulla e di qualche giovane che nella gioia di sentirsi liberi dalle pastoie delle vesti e della contegno-cittadina assumono pose veramente ammirabili, è certo che l'involontario modello o cambia posa o se ne va. A furia d'insistere però riempiendo la cartella di monconi e di lorsi decapitati e di teste senza corpo qualche bozzetto completo viene fuori, sia pure assai lontano dalla sullodata perfezione: colpa questa dei tempi che vietano di disegnare e dipingere limitandosi a copiare la natura.

Ma la poesia e la bellezza delle nostre splendide spiagge tri-poline l'hanno tutti negli occhi e nell'anima. Verde pallido o cupo turchino del mare fatto di trasparenze limpide il mattino e di barbaglio di sole al pomeriggio; gioco fiorire di colori e di belle forme sulle rive; palpitar di vele bianche e rossigne gonfie di luce e di vento; non soltanto chi è uso ad una continua ricerca di nuove sensazioni, ma anche chi è poco abituato ad ammirare il bello resta non di rado estasiato davanti agli spettacoli che offre il mare. Persino l'omino lillipuziano in tutto che per poco non affogo volendo andare dove De Leo l'aveva assicurato che si toccava, e persino quel buon uomo evidentemente di montagna che si adirava tremendamente — lavando con scrupolo il figlioletto — perché il sapone non faceva schiuma, se ne stanno incantati in riva al mare mentre il sole tramonta, aspettando questo poetico momento fin dal mattino, nell'ozio più completo. Anche l'ozio può essere salutare, dopo un anno di lavoro, e la vita contemplativa può anche generare profondi pensieri. Ma sarebbe ben preferibile che sia le signore che hanno abdicato al privilegio d'essere per sempre giovanissime, sia



L'ultimo, ella saprà sempre rispondere quella classica risposta d'una popolana itallianissima: «Non è l'ultimo, ma il più piccino».




Istanti di perfezione: delizia e tormento di chi quegli istanti vorrebbe fermare con uno scatto dell'obiettivo o con rapidi tratti di matita. Il cielo, il mare, le scogliere lontane e le palme posan bene. I guai cominciano quando si vuole, a mano o a macchina, cogliere scene di tipi all'improvviso senza che i soggetti se ne avvedano, per evitare quella volutezza nella posa e quell'irrigidimento che è fatale in chi sa di esser preso a modello.

Pare impossibile, ma pur sforzandosi il fotografo di cogliere momenti particolarmente favorevoli, qualche neo specie nello sfondo affiora sempre. Almeno un signore vestito da capo a piedi, e magari di nero, imporrà la sua funerea presenza fra le belle membra dei bagnanti in piena respirazione epidermica. O l'immancabile signora che ricopre con anacronistici paludamenti la vistosità del corpo non più precisamente da nereide oceanica emerge chi sa di dove nell'istante dello scatto a distruggere l'armonia delle ondine.



gli uomini che tollerano d'aver tanto di panciotta a quarant'anni ed anche prima sapessero approfittare della vita marina per muoversi molto di più e far molta ginnastica, col doppio effetto non paradossale di dimagrire se grassi e d'ingrassare se magri, e di restar giovani e forti anche con qualche ruga e qualche capello bianco.

Allora si che dopo una giornata di sana vita sportiva ci si può fermare un momento ad ammirare il sole che s'incendia e si deforma fra le brume all'orizzonte, mentre una vela s'intaglia contro il suo fuoco e le barche dei pescatori, lontane, accendono i loro fari di brua, piccole stelle nate dal mare all'imbrunire...



# Gli Uffici di collocamento e le loro finalità

Quattro anni or sono, nell'indistinto, caotico panorama economico che caratterizzava la Libia fino ad allora, il Maresciallo Balbo — con l'entusiasmo medesimo con il quale venti anni addietro, in quella lontana vigilia piena di ansia, di speranza, di attesa che doveva preludere all'attuazione di un nuovo ordine politico economico e sociale, creava in una delle più difficili regioni italiane i primi sindacati fascisti — individuava anche in queste provincie libiche le categorie professionali, disponeva per il loro raggruppamento in categorie affini, organizzava i sindacati di categoria, attuava la disciplina interna tra i due fattori fondamentali della produzione: datori di lavoro e prestatori d'opera.

Subito dopo, a mezzo dei Comitati Intersindacali Provinciali, dei Consigli Coloniali dell'Economia Corporativa e del Comitato Intersindacale della Libia, attuava la disciplina dei fattori della produzione, nelle loro manifestazioni esteriori: produzione, circolazione e consumo.

L'ordinamento sindacale corporativo della Libia è oggi un fatto compiuto ed al caotico panorama economico è sostituita una organizzazione economica topograficamente individuale in tutti i suoi aspetti sindacali e corporativi.

Nell'insieme però di tutto l'ordinamento sindacale-corporativo non appaiono alcuni fatti e fenomeni economici che, per la loro natura, non rientrano nell'ordinamento propriamente detto ma sono ad esso connessi per necessità della disciplina di lavoro e della produzione e per quel principio corporativo comune che presiede tutta la legislazione sociale del lavoro in regime fascista.

Tali fatti o fenomeni sono stati oggetto di particolari provvedimenti da parte del Maresciallo Balbo: è questo il caso del libretto di lavoro e della creazione di una vera e propria anagrafe dei lavoratori presso i Municipi della Libia; delle limitazioni degli orari di lavoro; della regolamentazione delle migrazioni; della disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro, ecc.

Tratteremo ora di quest'ultimo argomento, perchè di viva attualità.

Col 21 aprile 1938-XVI gli Uffici Provinciali di Collocamento che operavano già di fatto da alcuni anni sono immessi nella legalità. Il D. G. 6366 in data 26 marzo 1938-XVI li istituisce nei quattro capoluoghi delle provincie libiche — Tripoli, Misurata, Bengasi, Derna — e stabilisce l'obbligo dell'assunzione della mano d'opera italiana per tramite di detti uffici a decorrere dal 21 aprile successivo. Non era possibile continuare nell'orga-

nizzazione corporativa della Libia senza ottenere una disciplina giuridica della domanda e dell'offerta di lavoro e la creazione degli organi adatti, dotati dei poteri e mezzi necessari, per attuare la disciplina medesima: gli Uffici di Collocamento.

Detti Uffici sono previsti dalle dichiarazioni XXII e XXIII della « Carta del Lavoro » — la quale, come abbiamo altre volte illustrato, estende la sua efficacia alla Libia. Tali dichiarazioni proclamano: « Lo Stato accerta e controlla il fenomeno dell'occupazione e della disoccupazione dei lavoratori, indice complessivo delle condizioni della produzione e del lavoro. »

« Gli Uffici di Collocamento sono costituiti a base paritetica, sotto il controllo degli organi corporativi dello Stato. I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere, i prestatori d'opera per tramite di detti Uffici. Ad essi è data facoltà di scelta nell'ambito degli iscritti negli elenchi, con preferenza a coloro che appartengono al Partito ed ai Sindacati Fascisti, secondo l'anzianità di iscrizione. »

Gli sviluppi successivi della legislazione metropolitana sul collocamento e l'attività degli Uffici pubblici e gratuiti di Collocamento hanno dimostrato che gli scopi principali che lo Stato si è proposto di raggiungere con la creazione di detti uffici sono di quattro ordini:

a) Sottrarre il disoccupato alla speculazione della mediazione privata dal lavoro umano, diretta solo ad ottenere i massimi benefici finanziari per il mediatore, richiedendo a colui che è privo di lavoro il massimo sacrificio finanziario normalmente sproporzionato al posto offerto e collocandolo alle condizioni più basse possibili al fine di ottenere un adeguato emolumento da chi più può pagare: l'assuntore della mano d'opera. Forma delittuosa di commercio del lavoro umano, che ricorda i tempi dello schiavismo, che i regimi liberali e democratici tollerano tuttora ma che non poteva essere ammessa dal regime corporativo.

b) Controllare statisticamente il fenomeno dell'occupazione e della disoccupazione operaia, che è non solo funzione indispensabile per permettere il funzionamento degli Uffici di Collocamento, ma necessaria per avere un indice della condizione della produzione e del lavoro. La statistica del collocamento è il barometro del benessere economico e sociale di un popolo.

c) Svolgere una funzione assistenziale nei riguardi dei disoccupati. « La disoccupazione non è ormai più, e forse mai è stata, un fenomeno appartenente in ogni

caso alla patologia economica; in percentuali modeste, che però la quantità traduce in cifre imponenti, la disoccupazione è un fenomeno inevitabile della economia moderna, che il progresso e provvidenze possono ridurre ma non eliminare, e del quale lo Stato deve quindi interessarsi e accuratamente » (Bottai).

Gli Uffici di Collocamento non possono quindi avere come fine di *eliminare la disoccupazione* né hanno l'obbligo e la possibilità di trovare lavoro a tutti i disoccupati. Gli Uffici peraltro attuano una proficua opera assistenziale col seguire una rigida giustizia distributiva nella scelta per l'avviamento al lavoro dei disoccupati e segnalando alle organizzazioni sindacali ed all'autorità governative quelle categorie che si trovano, temporaneamente, periodicamente e continuamente, in particolare disagio, affinché gli organi governativi e sindacali competenti provvedano al riguardo con provvedimenti adeguati, come riduzioni di orari di lavoro, migrazioni, ecc.

d) Controllo sull'instaurazione del rapporto di lavoro, sul possesso del libretto di lavoro, sull'osservanza, sulle disposizioni di legge, sulle assicurazioni sociali, ecc.; sono questi compiti di grande importanza e che gli Uffici di Collocamento esercitano naturalmente a ragione delle operazioni di collocamento di lavoratori e di iscrizione di disoccupati negli appositi elenchi. La qualifica con la quale un prestatore d'opera viene richiesto e collocato alla corrispondente categoria, stabilisce automaticamente il salario minimo al quale viene ingaggiato il lavoratore. Analogamente per quanto riguarda la data di assunzione.

L'obbligo poi fatto al lavoratore dalla legge sul libretto di lavoro, di presentare cioè il libretto al visto dell'Ufficio di Collocamento per l'iscrizione nella lista dei disoccupati, permette all'Ufficio di accertarsi se al momento dell'iscrizione in detta lista il lavoratore disoccupato è in regola col pagamento delle assicurazioni sociali che gli permettono di beneficiare del sussidio per la disoccupazione involontaria, segnalando agli organi competenti le eventuali inadempienze.

Le disposizioni fondamentali degli Uffici di Collocamento e la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro in Libia, disposizioni che esamineremo dettagliatamente in successivi articoli, sono tre: la Carta del Lavoro, il R. D. 29 luglio 1927-XV, n. 2022 e il D. G. 26 marzo 1938-XVI, n. 6366.

(continua)

MARIO SCAPARRO

Il Regime Fascista è in fatto di legislazione sociale, all'avanguardia di tutte le Nazioni anche di quelle che battono bandiera sovietica o bandiera democratica  
MUSSOLINI

# Contratto collettivo per la regolarizzazione dei rimpatri per motivi di salute dei lavoratori immigrati temporaneamente dal Regno

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Visto l'art. 19 del R. D. L. 29 aprile 1935, n. 2006 sull'Ordinamento Sindacale della Libia; Visto l'art. 41 delle norme integrative ed esecutive dell'Ordinamento Sindacale Libico approvato con decreto 27 dicembre 1936-XV, del Ministero dell'Africa Italiana;

Visto il contratto collettivo per la regolarizzazione dei rimpatri per motivi di salute dei lavoratori immigrati temporaneamente dal Regno, stipulato il 28 giugno 1938 tra le Associazioni Fasciste degli Industriali e degli Artigiani e l'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia e depositato in data 7 luglio 1938.

DECRETA:

Articolo unico.

Il contratto collettivo di cui alle premesse è approvato.

Tripoli, il 15 luglio 1938-XVI.

Il Governatore Generale  
BALBO

L'anno millevencentotrentotto il giorno 28 del mese di giugno in Tripoli;

tra l'Associazione Fascista degli Industriali della Libia; l'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia;

e l'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia; Vista la lettera n. 8170 in data 27 giugno 1938 del Governo della Libia che istituisce, su proposta delle Associazioni stipulanti nel capoluogo delle Provincie libiche e del Comando del Sahara libico delle commissioni sanitarie paritetiche incaricate di dare il giudizio definitivo circa la effettiva necessità del rimpatrio di lavoratori, per motivi di salute, prima della scadenza del periodo di ingaggio;

Ritenuto necessario impegnare i datori di lavoro ed i lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia all'osservanza del giudizio della commissione predetta; Hanno stipulato:

ART. 1.

Il lavoratore immigrato temporaneamente dal Regno che voglia rimpatriare per motivi di salute prima della scadenza del periodo di ingaggio, dovrà farne domanda al proprio ca-

lore il quale può richiedere dal lavoratore richiedente il certificato medico rilasciato dalla commissione sanitaria indicata alle premesse.

ART. 2.

Il giudizio della commissione sanitaria paritetica è definitivo e deve essere osservato scrupolosamente dalle parti.

ART. 3.

La commissione paritetica sanitaria è composta da un sanitario governativo nominato dalla R. Prefettura, che la presiederà, e da due altri medici nominati, uno dalle unioni provinciali fasciste e degli industriali e degli artigiani e l'altro dalla Unione Provinciale Fascista dei Lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato.

Per l'Associazione Fascista degli Industriali della Libia  
L. LANINO

Per l'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia  
G. QUADROTTI

Per l'Associazione Fascista dei Lavoratori Industria e Artigianato della Libia  
M. SCAPARRO

# Contratto collettivo di lavoro per la retribuzione dei lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia, nelle quattro giornate di festività Nazionale

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Visto l'art. 19 del R. D. L. 29 aprile 1935, n. 2006 sull'Ordinamento Sindacale della Libia; Visto l'art. 41 delle norme integrative ed esecutive dell'Ordinamento Sindacale Libico approvato con decreto 27 dicembre 1936-XV, del Ministero dell'Africa Italiana;

Visto il contratto collettivo di lavoro per la retribuzione dei Lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia nelle quattro giornate di festività nazionale, stipulato il giorno 26 giugno 1938 tra le Associazioni Fasciste degli Industriali e degli Artigiani e l'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia e depositato in data 7 luglio 1938;

Sentito il Comitato Intersindacale della Libia;

DECRETA:

Articolo unico.

Il contratto collettivo di cui alle premesse è approvato.

Tripoli, il 15 luglio 1938-XVI.

Il Governatore Generale  
BALBO

L'anno millevencentotrentotto il giorno 26 del mese di giugno in Tripoli;

tra l'Associazione Fascista degli Industriali della Libia; rappresentata dal Commissario cav. uff. Ing. Luciano Lanino;

l'Associazione Fascista degli Artigiani; rappresentata dal Commissario comm. Guglielmo Quadrotti;

e l'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia, rappresentata dal suo commissario cav. uff. Mario Scaparro, con l'intervento del dr. Angelo Ortiscaparro, Presidente dell'Ufficio Coloniale Fascista della Cooperazione.

Ritenuto opportuno attuare in Libia un contratto analogo a quello che le due Confederazioni Fasciste dell'Industria hanno stipulato nel Regno, inerente alla corresponsione del salario normale ai lavoratori nelle ricorrenze del Natale di Roma, della Fondazione dell'Impero, tale di Vittoria, si è stipulato il seguente contratto collettivo, in attesa dell'estensione in Libia della legge 11 aprile 1938-XVI, n. 332.

1) Ai lavoratori dipendenti da Aziende industriali, artigiane e cooperative, i quali nei giorni festivi di cui sopra non abbiano lavorato, verrà corrisposta la retribuzione normale intendendosi per tale quella che avrebbero percepita se avessero lavorato secondo l'orario nor-

male giornaliero dello stabilimento. Per i cottimisti la retribuzione sarà raggugliata alla paga base maggiorata della percentuale minima di cottimo contrattuale. Per i cottimisti di quelle categorie per le quali è fissata contrattualmente la paga base e la percentuale di cottimo, la retribuzione sarà raggugliata al guadagno medio giornaliero percepito nel periodo di paga in cui cade la festività.

2) Ai lavoratori ai quali sia richiesta nei giorni festivi di cui sopra la effettuazione di lavoro, verrà corrisposto oltre la retribuzione normale relativa al lavoro eseguito con esclusione della eventuale maggiorazione stabilita nei contratti collettivi per il lavoro festivo un importo ad essa equivalente.

Per l'Associazione Fascista degli Industriali della Libia  
L. LANINO

Per l'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia  
G. QUADROTTI

Per l'Associazione Fascista dei Lavoratori Industria e Artigianato della Libia  
M. SCAPARRO

Per l'Ufficio Coloniale Fascista della Cooperazione  
A. ORTISCA

## Elenco generale dei contratti e accordi collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali libiche

- Contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione stipulato tra il Sindacato Coloniale Fascista dei panificatori ed affini ed il Sindacato Coloniale Fascista dei lavoratori del commercio alimentare. Data della stipulazione: 21 aprile 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 24 dell'11 giugno 1937-XV.
- Contratto collettivo di lavoro relativo agli aumenti dei salari e degli stipendi ai lavoratori dell'industria e dell'artigianato della Libia. Stipulato tra l'Associazione Fascista degli Industriali, l'Associazione Fascista degli Artigiani e l'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria della Libia. Data della stipulazione: 5 maggio 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 25 del 21 giugno 1937-XV.
- Contratto collettivo di lavoro relativo agli aumenti salariali ai lavoratori dell'agricoltura della Libia stipulato tra l'Associazione Fascista degli Agricoltori e l'Associazione Fascista dei Lavoratori della Agricoltura della Libia. Data della stipulazione: 10 maggio 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 25 del 21 giugno 1937-XV.
- Contratto collettivo di lavoro relativo agli aumenti salariali ai dipendenti di aziende artigiane di barbiere, parrucchiere ed affini. Stipulato tra l'Associazione Fascista degli Artigiani e l'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia. Data della stipulazione: 5 maggio 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 25 del 21 giugno 1937-XV.
- Contratto collettivo di lavoro relativo agli aumenti sui salari e sugli stipendi ai lavoratori dipendenti dalle aziende rappresentate dall'Associazione dei Commercianti e dalle aziende commerciali rappresentate dall'Ufficio Coloniale Fascista della Cooperazione. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei Commercianti, l'Ufficio Coloniale Fascista della Cooperazione e l'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia. Data della stipulazione: 8 maggio 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 26 del 1. luglio 1937-XV.
- Contratto collettivo di lavoro relativo agli aumenti salariali agli addetti ed agenzie e studi professionali. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei Professionisti ed Artisti ed il Sindacato Coloniale Fascista degli addetti ad agenzie e studi professionali. Data della stipulazione: 8 maggio 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 26 del 1. luglio 1937-XV.
- Contratto collettivo di lavoro per l'iscrizione dei dipendenti dalle agenzie e studi professionali della Libia alla Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei Professionisti ed Artisti della Libia ed il Sindacato Col Fasc. per i dipendenti da agenzie e studi professionali. Data della stipulazione: 29 aprile 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 40 del 21 settembre 1937-XV.
- Contratto collettivo per l'iscrizione dei lavoratori del commercio alla Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei Commercianti e l'Associazione Fascista dei lavoratori del commercio della Libia. Data di stipulazione: 21 aprile 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 40 del 21 settembre 1937-XV.
- Contratto collettivo per l'iscrizione dei dipendenti di aziende cooperative di consu-

- mo e vendita della Libia alla Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al commercio. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei Commercianti e l'Associazione Fascista dei Lavoratori del commercio della Libia. Data della stipulazione: 21 aprile 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 40 del 21 settembre 1937-XV.
- Contratto collettivo di lavoro per i dirigenti di aziende industriali. Stipulato tra l'Associazione Fascista degli Industriali e il Sindacato Coloniale Fascista dei dirigenti di aziende industriali. Data della stipulazione: 2 agosto 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 46 dell'11 novembre 1937, anno XVI.
  - Contratto collettivo per la costituzione e il regolamento della Cassa Mutua Malattie per i lavoratori dell'industria e dell'artigianato. Stipulato tra l'Associazione Fascista degli Industriali, l'Associazione Fascista degli Artigiani e l'Associazione Fascista dei lavoratori dell'industria della Libia. Data della stipulazione: 24 maggio 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 45 del 1° ottobre 1937-XV.
  - Contratto collettivo relativo al trattamento economico ai lavoratori dell'industria e dell'artigianato richiamati in servizio dalla M. V. S. N. e dai FF. GG. di Combattimento. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei lavoratori dell'industria, l'Associazione Fascista degli Industriali e l'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia. Data della stipulazione: 3 agosto 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 52 dell'11 dicembre 1937, anno XVI.
  - Contratto collettivo per l'iscrizione alla Cassa Mutua Malattie per gli addetti al Commercio dei dipendenti dalle aziende artigiane di barbiere, parrucchieri ed affini. Stipulato tra l'Arte Coloniale Fascista dei parrucchieri, barbiere ed affini e il Sindacato Coloniale Fascista dei lavoratori del Turismo e dell'Ospitalità. Data della stipulazione: 25 giugno 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 53 del 21 dicembre 1937, anno XVI.
  - Contratto collettivo per il riconoscimento dell'anzianità fascista ai lavoratori dell'industria e dell'artigianato della Libia. Stipulato tra l'Associazione Fascista degli Industriali, l'Associazione Fascista degli Artigiani e l'Associazione Fascista dei lavoratori dell'industria della Libia. Data della stipulazione: 30 luglio 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 52 dell'11 dicembre 1937, anno XVI.
  - Contratto collettivo per la corresponsione della tredicesima mensilità agli impiegati dell'Industria e dell'Artigianato della Libia. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei lavoratori dell'Industria e dell'artigianato della Libia e le Associazioni Fasciste degli Artigiani e degli Industriali della Libia. Data della stipulazione: 22 dicembre 1937, anno XVI. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 3 dell'11 gennaio 1938-XVI.
  - Contratto collettivo per la corresponsione della tredicesima mensilità ai Dirigenti di Aziende industriali in Libia. Stipulato tra l'Associazione Fascista degli Industriali della Libia ed il Sindacato Coloniale Fascista dei Dirigenti di Aziende industriali della Libia. Data della stipulazione: 22 dicembre 1937, anno XVI. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 3 dell'11 gennaio 1938-XVI.
  - Contratto collettivo per il riconoscimento dell'anzianità Fascista e la concessione di benefici economici ai dipendenti da aziende commerciali iscritti al P. N. F. anteriormente alla Marcia su Roma. Data di stipulazione: 8 giugno 1938-XVI. Data della pubblicazione: Boll. Ufficiale della Libia n. 27 del 1. luglio 1938-XVI.

- Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 3 dell'11 gennaio 1938 anno XVI.
- Contratto collettivo di lavoro per le maestranze agricole specializzate avventizie della Libia. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei lavoratori dell'Agricoltura e l'Associazione Fascista degli Agricoltori della Libia. Data della stipulazione: 12 novembre 1937 anno XVI. Data della pubblicazione: Boll. Uff. della Libia, n. 5 del 21 gennaio 1938.
  - Contratto collettivo di lavoro per i Dirigenti di Aziende commerciali della Libia. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei Commercianti della Libia ed il Sindacato Coloniale Fascista dei Dirigenti di Aziende commerciali. Data della stipulazione: 26 agosto 1937-XV. Data della pubblicazione: Boll. Uff. della Libia, n. 7 dell'11 febbraio 1938. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 7 dell'11 febbraio 1938, anno XVI.
  - Contratto collettivo per la costituzione della Cassa Mutua di Malattia per i lavoratori dell'Agricoltura della Libia stipulato tra l'Associazione fascista degli agricoltori della Libia e quella dei lavoratori della Agricoltura. Data della stipulazione: 12 novembre 1937 anno XVI.
  - Patto aggiuntivo al contratto collettivo di compartecipazione a favore dei coloni della Azienda Agricola di Misurata. Data della stipulazione: 29 dicembre 1937 Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 6 del 21 febbraio 1938, anno XVI.
  - Accordo modificativo del Contratto Collettivo di lavoro per la costituzione della Cassa Mutua Malattie per i Lavoratori dell'Agricoltura della Libia. Data della stipulazione: 28 febbraio 1938. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 14 del 1° aprile 1938-XVI.
  - Contratto Collettivo di Lavoro per la retribuzione dei Lavoratori dell'Industria e dell'artigianato della Libia nella ricorrenza del 21 aprile 1938. Data della stipulazione: 20 aprile 1938.
  - Contratto Collettivo di Lavoro per la retribuzione dei dipendenti da aziende commerciali nella Festa del Lavoro. Data della stipulazione: 21 aprile 1938. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 19 dell'11 maggio 1938-XVI.
  - Contratto Collettivo di Lavoro per la retribuzione dei dipendenti da aziende artigiane di parrucchieri, barbiere ed affini nella Festa del Lavoro. Data di stipulazione: 21 aprile 1938. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 19 dell'11 maggio 1938-XVI.
  - Contratto Collettivo di Lavoro per il trattamento da farsi alle prestatrici d'opera nel commercio che rassegnino le dimissioni per contrarre matrimonio ed in occasione della maternità. Data della stipulazione: 8 giugno 1938-XVI. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 27 del 1. luglio 1938.
  - Contratto Collettivo per il riconoscimento dell'anzianità Fascista e la concessione di benefici economici ai dipendenti da aziende commerciali iscritti al P. N. F. anteriormente alla Marcia su Roma. Data di stipulazione: 8 giugno 1938-XVI. Data della pubblicazione: Boll. Ufficiale della Libia n. 27 del 1. luglio 1938-XVI.

## Elenco generale dei contratti tipo di lavoro per cittadini italiani libici

- Contratto tipo di lavoro per cittadini italiani libici addetti alla produzione di pane di tipo metropolitano D. G. n. 11573 in data 31 maggio 1937-XV. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Libia n. 24 dell'11 giugno 1937-XV.
- Contratto tipo per i lavoratori indigeni addetti all'industria edile e stradale. D. G. n. 22380 del 29 settembre 1937-XVI, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Libia n. 42 dell'11 ottobre 1937-XV. Variato con D. G. n. 9446 del 13 maggio 1938-XVI.

- pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 42 dell'11 ottobre 1937-XV. Variato con D. G. n. 9446 del 13 maggio 1938-XVI.

## L'Inquadramento dell'Artigianato in Libia

### Il testo del Decreto

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA  
Visto il R. D. 29 aprile 1935-XIII, n. 2006 sull'Ordinamento Sindacale della Libia;  
Vista la propria circolare n. 9534 in data 22 maggio 1936-XIV, relativa all'inquadramento degli individui e delle categorie dei Sindacati Coloniali e nelle Associazioni Fasciste della Libia;  
Visto l'art. 2 del D. M. 27 dicembre 1937-XVI che detta le norme sull'inquadramento predetto;

scista dei Lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia;  
Sentito il parere del Comitato Intersindacale della Libia, ai sensi della lettera g) del D. G. 24 luglio 1937;

DECRETA:

ART. 1.

Sono considerati artigiani, ai fini dell'inquadramento e della rappresentanza sindacale, gli esercenti per proprio conto un'azienda artigiana o una piccola industria, iscritta nei Consigli dell'Economia Corporativa della Libia, della quale accentrano le funzioni inerenti alla gestione, con o senza aiuto di famigliari o di dipendenti, sia che il lavoro venga eseguito in una bottega, sia a domicilio, sia nel luogo designato dal committente.

Ritenuto necessario ed urgente, ai fini dell'attuazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'esercizio delle attività artigiane di cui al R. D. 1° luglio 1937-XV, n. 1878, di precisare i criteri di massima e l'inquadramento sindacale delle singole categorie artigiane; Viste le proposte dell'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia, dell'Associazione Fa-

ART. 2.

I criteri di massima per la discriminazione tra artigiani a domicilio e lavoratori a domicilio sono quelli contenuti nell'allegato n. 1 al presente decreto.

ART. 3.

L'inquadramento delle singole attività artigiane nelle varie Arti Coloniali e la limitazione numerica, per ciascuna attività, dei dipendenti, che forma il criterio di discriminazione agli effetti sindacali, tra attività rappresentate dall'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia e attività rappresentate dall'Associazione Fascista degli Industriali della Libia, sono quelli che risultano dall'unito elenco: allegato n. 2.

Tripoli, giugno 1938-XVI.  
Il Governatore Generale  
BALBO

## Criteri di massima per la disciplina tra Artigiano a domicilio e Lavoratore a domicilio

(Allegato n. 1)

Ritenuto che nell'imminenza dell'istituzione della licenza artigiana, oltre che per i fini di un perfezionamento dell'inquadramento sindacale, sia necessario ed urgente addivenire alla determinazione dei criteri di discriminazione tra «artigiani a domicilio» e «lavoratori a domicilio», tranne che per categorie per le quali non sia intervenuta o non intervenga una speciale disposizione governatoriale che assegni la rappresentanza di tutta la categoria ad una unica organizzazione (esempio: pescatori); sono stabiliti i seguenti criteri di massima da eseguire per la discriminazione tra «artigiani a domicilio» e «lavoratori a domicilio»:

1°) per «lavoro a domicilio» ed «artigiano a domicilio» si devono intendere due differenti forme di rapporto giuridico;

2°) come in altre forme di inquadramento sindacale anche in quelle di categorie professionali «di lavoratori a domicilio» e di «artigiani a domicilio» si possono cumulare le due figure a seconda che si ponga in essere l'una o l'altra forma di rapporto;

3°) nel caso che si manifestino normalmente nella medesima persona le due forme si addiverrà all'inquadramento sindacale multiplo;

4°) è «lavoratore a domicilio» colui che presta la sua opera per il datore di lavoro, non nella azienda di costui, ma in un proprio locale od in quelli messi a disposizione da altri (ad esempio: laboratori sociali di istituzioni pubbliche) e che sia in possesso dei requisiti di cui ai commi seguenti:

a) il lavoratore a domicilio lavora per uno o più datori di lavoro determinati e quindi non per il pubblico. Se lavora anche per il pubblico, è, per tale sua attività, da considerarsi artigiano ma non per questo cessa, per l'altra attività la sua figura di lavoratore a domicilio, dando origine alla duplice forma di cui al n. 3;

b) potestà del datore di lavoro di dare ordini circa i criteri da seguirsi nella produzione, pur tenendo conto che questa potestà che ha il datore sul lavoratore a domicilio è attenuata dalla peculiarità dell'ambiente in cui si svolge il lavoro;

c) prestazione d'opera continuativa, nel senso cioè che si ha una serie di prestazioni, non un'unica prestazione; ma è necessario però che il rapporto assuma il carattere di stabilità e di esclusività;

d) retribuzione a cottimo;

e) fornitura della materia prima da parte del datore di lavoro; attrezzi di lavoro a carico del lavoratore;

f) irrilevanza del fatto che il lavoratore a domicilio si faccia coadiuvare, in via secondaria, e con carattere di apprendistato, da suoi famigliari sempre che tale fatto non assuma importanza tale da modificare la natura giuridica del rapporto, che è rapporto di lavoro: un rapporto cioè la cui prestazione essenziale consiste nell'opera personale del lavoratore.

## Prospetto dell'inquadramento degli individui e delle categorie

(Allegato n. 2)

### Elenco delle Professioni secondo il ramo di attività economica

I.

#### ARTE COLONIALE DEL LEGNO

Comunità Provinciali del Legno

Professioni esercitate in azienda senza limitazione del numero dei dipendenti:  
1) Intagliatori e intarsiatori;

2) lucidatori;  
3) decoratori.

Professioni che possono essere considerate artigiane debbono essere esercitate in azienda con non più di cinque dipendenti:

4) Verniciatori;  
5) ebanisti;  
6) falegnami;

7) tornitori;  
8) fabbricanti di manichini, forme e tacchi;  
9) sedai;  
10) carpentieri;  
11) imballatori;  
12) fabbricanti di pavimenti di legno;  
13) fabbricanti di utensili di legno;  
14) impagatori di sedie.





